

Repertorio n. 4616

Raccolta n. 3276

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno ventotto del mese di febbraio

- 28 febbraio 2022 -

In Perugia, nel mio studio, in Via Enzo Valentini n. 1.

Io sottoscritto Dottor Luigi Sconocchia Silvestri, Notaio residente in Perugia, con studio in Perugia, Via Enzo Valentini n. 1, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Perugia, procedo alla redazione del verbale della riunione dell'assemblea della Associazione **"NOGAP ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"**, con sede in Orvieto, via Saracinelli n. 20, codice fiscale 90019550558, avendo ricevuto incarico dalla signora **MANCO Fabiana**, nata a Viterbo, il 29 marzo 1982, residente a Orvieto, in via Pecorelli n. 15, codice fiscale MNCFBN82C69M082D, presidente della detta Associazione, di svolgere il ruolo di segretario per la redazione del verbale della detta assemblea, alla quale ho personalmente assistito. Aderendo alla richiesta fattami, anche ai sensi dell'articolo 73 del decreto legge n. 18 del 17/03/2020 (diciassette marzo duemilaventi), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 della Repubblica Italiana il 17 marzo 2020, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020 n. 27, e come prorogato, di verbalizzare detta riunione assembleare alla quale ho personalmente assistito, io notaio do atto di quanto avvenuto in mia presenza, a mezzo audio/videoconferenza.

Il presente verbale viene da me notaio redatto nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione ai sensi di legge.

Io notaio, in esecuzione di quanto sopra,

do atto

con il presente verbale, che in data **22 febbraio 2022**, presso il mio studio in Perugia, via Enzo Valentini n. 1, dalle ore **diciassette e minuti zero zero** alle ore **diciassette e minuti quaranta**, si è tenuta la riunione dell'assemblea degli associati della **NOGAP ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE**, per discutere e deliberare ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Aggiornamento dello Statuto a seguito della richiesta del RUNTS.

Ha assunto la presidenza, con il consenso unanime degli intervenuti, la signora **MANCO Fabiana** conformemente all'articolo 14 del vigente Statuto, la quale ha fatto constatare:

* che ai sensi dell'articolo 73 del decreto legge n. 18 del 17/03/2020 (diciassette marzo duemilaventi), convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27, la presente riunione può tenersi in audio/videoconferenza, considerandosi tenuta nel luogo dove

REGISTRATO A:
PERUGIA
IL 28/02/2022
N. 4685
SERIE 1T
PAGATI €

si trova il notaio verbalizzante;

* che comunque lo statuto sociale prevede la possibilità di svolgimento dell'assemblea a distanza, con mezzi di comunicazione di audio/videoconferenza;

* che la detta presidente si è accertata dell'identità e legittimazione degli intervenuti e precisamente:

ALBANI Giorgio, nato a Orvieto il 20 maggio 1962, codice fiscale LBN GRG 62E20 G148Z, per delega conferita a **MANCO Fabiana**;

AMATO Sonia, nata a Zurigo, in Svizzera, il 05 maggio 1973, codice fiscale MTA SNO 73E45 Z133P;

BELLELLI Maria, nata a Capaccio il 3 giugno 1964, codice fiscale BLL MRA 64H43 B644H;

BIANCONI Emilia, nata a Roma il 21 maggio 1951, codice fiscale BNC MLE 51E61 H501J; per delega conferita a **BIANCONI Giulio**;

BIANCONI Giulio, nato a Orvieto il 04 novembre 1953, codice fiscale BNC GLI 53S04 G148Y;

BRANNETTI Daniela, nata a Roma il 2 novembre 1963, codice fiscale BRN DNL 63S42 H501A;

CALAPAI Stefania, nata a Rieti il 20 settembre 1968, codice fiscale CLP SFN 68P60 H282R, per delega conferita a **AMATO Sonia**;

CAPINI Luigi, nato a Roma il 15 maggio 1982, codice fiscale CPN LGU 82E15 H501U, per delega conferita a **TUNDO Giulia**;

CASARANO Salvatore, nato a Scorrano il 07 settembre 1961, codice fiscale CSR SVT 61P07 I549E;

CAVATERRA Nazzareno, nato a Foligno il 30 agosto 1952, codice fiscale CVT NZR 52M30 D653E, per delega conferita a **AMATO Sonia**;

CERRUTI Sandro, nato a Genova il 11 maggio 1966, codice fiscale CRR SDR 66E11 D969Y;

COPPOLA Paola, nata a Roma il 29 novembre 1963, codice fiscale CPP PLA 63S69 H501P;

DE PAOLA Milena, nata a Camerino, il 21 ottobre 1991, codice fiscale DPL MLN 91R61 B474N, per delega a **FORMAGGI Alessandro**;

FORMAGGI Alessandro, nato a Camerino il 27 settembre 1984, codice fiscale FRM LSN 84P27 B474Z;

FORMICA Simona, nata a Orvieto, il 27 maggio 1982, codice fiscale FRMSMN82E67G148X, per delega a **TUNDO Giulia**;

FORTE Alessandro, nato a Maglie il 06 settembre 1983, codice fiscale FRT LSN 83P06 E815B;

GRANIERI Simona, nata a Roma il 8 dicembre 1967, codice fiscale GRN SMN 67T48 H501Y;

IACOVELLI Riccardo, nato a Orvieto il 7 luglio 1992, codice fiscale CVL RCR 92L07 G148M, per delega conferita a **BRANNETTI Daniela**;

IOMMETTI Luigi, nato a Roma il 4 aprile 1946, codice fiscale MMT LGU 46D04 H501L, per delega a **BIANCONI Giulio**;

MANCIA Flaviano, nato a Camerino il 31 gennaio 1959, codice fiscale MNC FVN 59A31 B474M;

MANCO Fabiana sopra generalizzata;

MERULLO Angelo nato a Napoli il 11 gennaio 1969, codice fiscale MRL NGL 69A11 F839W;

ONORI Antonio, nato a Foligno il 26 febbraio 1962, codice fiscale NRO NTN 62B26 D653W, per delega a **ONORI Giannarosa**;

ONORI Giannarosa, nata a Leomberg, in Germania, il 6 dicembre 1966, codice fiscale NRO GNR 66T46 Z112U;

ONORI Rita, nata a Milano il 10 novembre 1959, codice fiscale NRO RTI 59S50 F205U, per delega a **ONORI Giannarosa**;

PEPA Rosella, nata a Camerano il 31 maggio 1964, codice fiscale PPE RLL 64E71 B468Z;

PUZZELLO Roberto, nato a Cutrofiano il 19 maggio 1968, codice fiscale PZZ RRT 68E19 D237V;

ROSSINI Francesca, nata a Perugia il 22 marzo 1985, codice fiscale RSS FNC 85C62 G478Q;

SCHIRINZI Lucia, nata a Castrignano Del Capo il 30 settembre 1964, codice fiscale SCH LCU 64P70 C336U, per delega a **CASARANO Salvatore**;

SPADA Patrizia nata a Montevideo, Uruguay, il 21 agosto 1959, codice fiscale SPD PRZ 59M61 Z613U;

TRUFFARELLI Laura, nata a Perugia il 13 ottobre 1993, codice fiscale TRF LRA 93R53 G478S, per delega a **SPADA Patrizia**;

TUNDO Giulia, nata a Perugia il 27 maggio 1989, codice fiscale TND GLI 89E67 G478X;

VALLERANI Giulia, nata a Marsciano il 13 dicembre 1987, codice fiscale VLL GLI 87T53 E975K;

tutti collegati tramite programma "zoom";

e precisamente numero **33 (trentatre)** associati;

- * che è possibile identificare tutti i partecipanti alla riunione e quindi tutti gli associati hanno la possibilità di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione sugli ordine del giorno ed alla votazione simultanea;
- * che la presidente è in grado di percepire perfettamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione, può partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno e può scambiare documenti;
- * che nessuno dei partecipanti ha chiesto rinvio della presente adunanza, nessuno opponendosi alla trattazione.

Tutto quanto sopra constatato, il Presidente, signora **MANCO Fabiana**, ha dichiarato validamente costituita la riunione in prima convocazione, ai sensi dell'art. 15 dello statuto, essendo presenti **33 (trentatre)** associati sul totale di **40 (quaranta)** associati.

Apriva la discussione il presidente, signora **MANCO Fabiana**, passando quindi alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, ed esponendo l'opportunità di modificare in alcuni punti lo statuto dell'associazione, al fine di precisare i quorum assembleari per le assemblee straordinarie, in ottemperanza a quanto disposto dal decreto legislativo 117/2017, come interpretato dal decreto del Ministero del lavoro e delle Po-

litiche sociali 106/2020. Il presidente espone, infatti, di aver ricevuto nota dalla Regione Umbria in sede di iscrizione al Registro Unito Nazionale Del Terzo Settore, nella quale si espone la necessità di procedere con tali modifiche in ottemperanza a disposizioni legislative.

Il Presidente esponeva le modifiche che intende apportare allo statuto e il nuovo testo dello statuto della Associazione che sarà approvato, evidenziandone i vari aspetti.

Dopo discussione, il presidente, poneva in votazione, con votazione palese, la seguente delibera,

DELIBERA

1) di modificare l'articolo 15 dello statuto, nel testo che segue:

ART. 15) VALIDITA' E PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA ASSOCIATI

Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 cod. civ..

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare, oltre a sé stesso, sino ad un massimo di altri 3 (tre) associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero di associati intervenuti.

L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati in prima convocazione e in qualunque altra convocazione successiva.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 30 del presente statuto.

2) di delegare al presidente del consiglio Direttivo, presidente dell'Associazione, ogni più ampio ed opportuno potere per l'esecuzione di quanto testé deliberato, ivi incluso procedere all'iscrizione nel RUNTS dell'Associazione.

Il Presidente ha esposto lo Statuto nel testo aggiornato che si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**.

Il presidente constatava e faceva constatare che le precedenti delibere sono adottate con il voto favorevole unanime, degli associati e precisamente con il voto favorevole degli associati precisamente sopra indicati, in numero di **33 (trentatre)** e quindi con il voto unanime degli intervenuti;

tutti i presenti legittimati ad intervenire e votare, con voto palese, per appello nominale, e pertanto la presente modifica dello Statuto è approvata conformemente al vigente statuto.

Null'altro essendovi da deliberare, e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiarava di aver accertato i risultati delle votazioni e la legittimazione degli associati presenti, proclamava i risultati della deliberazione, e dichiarava chiusa la riunione essendo le ore **diciassette e minuti quaranta**.

Il presidente dichiarava che la modifica statutaria oggetto della presente assemblea degli associati della associazione **NOGAP ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE** è finalizzata ad adeguare lo statuto alle norme di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e pertanto domandava l'agevolazione di cui all'articolo 82 del medesimo decreto e quindi l'esenzione dall'imposta di registro, trattandosi di modifica statutaria di ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE posta in essere allo scopo di adeguare lo statuto a modifiche o integrazioni normative e precisamente all'entrata in vigore del Registro Unico del Terzo Settore.

Il presente verbale, è scritto e memorizzato tramite strumentazione elettronica con procedure informatiche a norma degli artt. 47-bis, 47 ter e 52-bis della legge 16 febbraio 1913 n. 89, in parte da me ed in parte da persona di mia fiducia. Il presente atto è sottoscritto solamente da me notaio con firma digitale; io notaio attesto la validità del certificato di firma a tal fine utilizzato. Richiesto io notaio ho ricevuto quest'atto, contenuto in unico documento informatico statico e non modificabile, su file formato pdf/A, e quindi archiviato e memorizzato su apposito supporto.

Io notaio lo sottoscrivo digitalmente essendo le ore quindici e minuti zero zero.

Occupi pertanto un unico file avente formato di nove pagine modello "A4" e quanto della presente fin qui. Sottoscritto digitalmente dal notaio Luigi Sconocchia Silvestri.

Allegato A a repertorio 4616/3276

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"NoGap"

COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

ART. 1) COSTITUZIONE

E' costituita, ai sensi del Codice civile e del D.Lgs. n. 117/2017, (d'ora in avanti Codice del Terzo Settore) e successive modifiche, l'Associazione denominata: **"NoGap"** che assumerà la qualifica di Associazione di promozione sociale al susistere degli elementi di legge.

La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione **"Associazione di promozione sociale"**, in sigla **"APS"**, successivamente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o, nelle more dell'istituzione dello stesso, nel Registro Regionale delle Associazioni di promozione sociale. A seguito della predetta iscrizione l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: **"NoGap Associazione di promozione sociale"**, in sigla denominata. **"NoGap APS"**.

La nuova denominazione, non comporta modifica statutaria e verrà comunicata dal Consiglio Direttivo a tutti gli Uffici o Enti interessati.

ART. 2) SEDE LEGALE E DURATA

L'Associazione ha sede legale a Orvieto, Via Saracinelli n. 20 ed ha durata a tempo indeterminato. Essa potrà istituire con

delibera del Consiglio Direttivo sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La variazione di sede legale deliberata dal Consiglio Direttivo non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

ART. 3) ASSENZA SCOPO DI LUCRO-DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Per l'effetto, l'Associazione non compirà, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.lgs 117/2017, attività che si considerano distribuzione indiretta di utili.

Gli utili o gli avanzzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4) FINALITA'

L'Associazione, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale avvalendosi

in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

In particolare l'Associazione ha lo scopo di:

favorire le pari opportunità e ridurre il divario sociale attraverso interventi multidisciplinari ed integrati diretti ad approfondire e rispondere ai limiti alla partecipazione economica, politica e sociale di qualsiasi individuo in situazione di discriminazione e della comunità a cui appartiene.

L'Associazione esercita le seguenti attività di interesse generale con riferimento a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs n. 117/2017:

a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

b) Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

c) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

d) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

e) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

f) Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

g) Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

h) Alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

i) Agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

j) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

k) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di

aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle sopra riportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del D. Lgs n. 117/2017, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ASSOCIATI - VOLONTARI - LAVORO RETRIBUITO

ART. 5) VOLONTARI

L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'Assemblea degli associati. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfettario.

L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 6) LAVORO RETRIBUITO

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art 17, comma 5, del D.Lgs. 117 del 03 Luglio 2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività

non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati conformemente a quanto stabilito dall'art. 36 del Codice del Terzo Settore.

ART. 7) AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono far parte dell'Associazione oltre alle persone fisiche, anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di promozione sociale che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo degli scopi previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a)** Condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
- b)** Accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

ART. 8) DIRITTI - DOVERI - ASSOCIATI

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere per-

manente, e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo relativo alla perdita di qualifica di associato. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi degli associati sono annotati nel libro degli Associati dell'Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro degli Associati da almeno tre mesi possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali.

ART. 9) MODALITA' AMMISSIONE ASSOCIATI

Per essere ammessi quali associati è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

a) Indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza o sede, indirizzo email cui ricevere tutte le comunicazioni sociali; codice fiscale; numero di telefono;

b) Dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. Il Consiglio delibe-

ra sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 10) QUOTA ASSOCIATIVA

Gli Associati, sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto dei regolamenti interni, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti, pena la decadenza dello status di associato per morosità.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annuale. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART. 11) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

Lo status di associato si perde per recesso, morosità, esclusione, decesso; scioglimento, per il caso di associato persona giuridica.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchè sia fatta nell'anno medesimo.

La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro 30 (trenta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale.

Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati morosi entro un congruo termine per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.

Gli associati sono esclusi per i seguenti motivi:

a) Quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

b) Quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le esclusioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioran-

za dei suoi membri. L'associato escluso, avverso tale decisione, può presentare ricorso in assemblea degli associati, la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione si pronuncerà in maniera definitiva.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 12) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- * L'Assemblea degli Associati;
- * Il Consiglio Direttivo;
- * Il Presidente;
- * Il Vice-presidente;
- * L'Organo di controllo, che è organo facoltativo, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 30, D. Lgs. n. 117/2017) o se facoltativamente istituito dall'Assemblea degli Associati.

ART. 13) ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI: COMPETENZA

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del D. Lgs. n. 117/2017.

All'assemblea ordinaria degli associati spettano i seguenti compiti:

a) Discutere e deliberare sui bilanci e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;

b) Eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell'associazione;

c) Approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;

d) Approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

e) Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

f) Deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dagli Associati esclusi;

g) Deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere.

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

a) Deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell'associazione;

b) Deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax, etc.) purché vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti

all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione. In ogni caso, si intende ricevuto dall'Associato il messaggio di posta elettronica inviato all'indirizzo mail fornito dall'associato stesso al momento della domanda di iscrizione, essendo onere dell'associato medesimo comunicare all'Associazione la variazione dell'indirizzo cui far pervenire le comunicazioni.

ART. 14) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ASSOCIATI

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente dell'Associazione, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Componenti il Consiglio Direttivo oppure dall'Organo di controllo, se nominato.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua mancanza, da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra gli associati un segretario verbalizzante. Spetta al

Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente dell'assemblea, dal Segretario dell'assemblea, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

ART. 15) VALIDITA' E PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA ASSOCIATI

Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 cod. civ..

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare, oltre a sé stesso, sino ad un massimo di altri 3 (tre) associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero di associati intervenuti.

L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati in prima convocazione e in qualunque altra convocazione successiva.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in se-

con la convocazione, delibera a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 30 del presente statuto.

ART. 16) MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI

Le riunioni degli organi dell'Associazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga un foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo;

c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 17) PRINCIPIO DEL VOTO SINGOLO

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o comunque in

modo palese.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile.

ART. 18) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri con un minimo di tre eletti dall'Assemblea fra gli associati, e resta in carica per tre esercizi.

I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.

Nel caso in cui l'Assemblea degli associati non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario.

ART. 19) RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza sempli-

ce. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti i tre componenti.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 20) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE

Il Consiglio Direttivo:

- a)** Redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea degli associati;
- b)** Cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c)** Redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d)** Stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e)** Nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- f)** Delibera circa l'ammissione e l'esclusione degli associati (salvo ricorso dell'interessato all'assemblea degli associati);
- g)** Determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- h)** Delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e ne

documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;

i) Ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;

j) Svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale;

k) Delibera in ordine al trasferimento della sede.

ART. 21) CONVOCAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente dell'Associazione lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice-Presidente.

ART. 22) PRESIDENTE - RAPPRESENTANZA LEGALE

Al Presidente dell'Associazione compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Il Presidente presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice-presidente.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART. 23) IL SEGRETARIO

Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'associazione.

Il Segretario tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ART. 24) L'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente

istituito dall'assemblea. Nel caso di organo collegiale esso

si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti

dall'Assemblea anche tra persone non associate.

L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel

suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

L'Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conforme-

mente a quanto stabilito dall'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n.

117/2017.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica

l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le ca-

tegorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice

Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti de-

vono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo: - vigila sull'osservanza della legge e

dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta ammini-

strazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs.

n 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'assetto organiz-

zativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzio-

namento; - esercita il controllo contabile nel caso in cui non

sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei

conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore le-

gale iscritto nell'apposito registro; - esercita compiti di

monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidari-

stiche e di utilità sociale.

L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, as-

sistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

L'Organo di controllo, dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 25) IL PATRIMONIO E LE RISORSE ECONOMICHE

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

a) Dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;

b) Eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

a) Dalle quote associative, dai contributi annuali e straordinari degli associati;

b) Dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi;

c) Dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

d) Dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;

e) Da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici;

f) Contributi, rimborsi, proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, nello svolgimento di attività di interesse generale, accessorie e diverse che siano conformi a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.

g) Entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

h) Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;

i) Proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali.

ART. 26) INTRASMISSIBILITA' QUOTA ASSOCIATIVA

Le somme versate per la iscrizione all'Associazione e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ART. 27) I LIBRI SOCIALI E DIRITTO CONSULTAZIONE DEI ASSOCIATI

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

* Libro degli associati;

* Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

* Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati;

* Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

* Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili dall'associato che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

ART. 28) IL BILANCIO/RENDICONTO ANNUALE

Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria degli associati entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale,

dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi entrate siano inferiori a 220.000 (duecentoventimila) euro o l'importo tempo per tempo vigente per legge, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.

Il bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore dal momento della sua istituzione.

ART. 29) IL RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

SCIoglimento dell'ASSOCIAZIONE

ART. 30) LO SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea degli associati con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

ART. 31) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AD ALTRI ETS

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017; si rinvia alla disciplina legislativa applicabile.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 32) RINVIO ALLE LEGGI IN MATERIA DI TERZO SETTORE

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice del Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni, relative norme attuative e regolamentari.

Certifico io sottoscritto, dott. Luigi Sconocchia Silvestri, notaio in Perugia, iscritto nel distretto notarile di Perugia, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale nei miei atti con l'annesso allegato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7-3-2005 n. 82 e art. 68-ter L. 16-2-1913 n. 89. Consta in detto formato di pagine cinque oltre l'allegato.

Perugia, li 23 marzo 2022 nel mio studio in via Enzo Valentini n. 1.
Firmato digitalmente: Luigi Sconocchia Silvestri Notaio